

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell'articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

Paese/Sede	Retribuzione 1.7.2008	Trasferimento 1.1.2009	Pensione 1.7.2008	Retribuzione 16.5.2008	Retribuzione 1.5.2008	Pensione 16.5.2008
1	2	3	4	5	6	7
Bulgaria		62,5	100,0	70,5		
Rep. ceca	98,1	91,1	100,0			
Danimarca	139,4	136,4	136,4			
Germania	98,9	99,4	100,0			
Bonn	98,0					
Karlsruhe	96,4					
Monaco	105,3					
Estonia		81,9	100,0	85,0		
Grecia	95,0	94,9	100,0			
Spagna	101,6	96,0	100,0			
Francia	115,5	106,3	106,3			
Irlanda	121,9	118,5	118,5			
Italia	111,5	107,6	107,6			
Varese	98,6					
Cipro	89,2	91,9	100,0			
Lettonia		79,8	100,0		85,1	

